

# Il commercialista telematico

## L'AGENDA DI IVA, IRAP, UNICO, 770 E ICI 2008

a cura Tonino Morina

ADEMPIMENTO	MODALITA'	SCADENZA
-------------	-----------	----------

### L'agenda Iva del 2008

<p><b>Iva - Versamento a saldo 2007</b> I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione Iva in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico <b>2008</b>, possono pagare a rate il saldo Iva <b>2007</b>, versando la prima rata entro il 16 marzo <b>2008, che slitta a lunedì 17 marzo</b>; le altre rate devono essere maggiorate dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno del versamento che, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 16 di ciascun mese. Resta fermo che il pagamento rateale deve essere completato entro novembre</p>	<p>Con il modello F24. Per il saldo Iva si usa il codice tributo 6099. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 marzo 2008</b> <b>(slitta a lunedì 17 marzo)</b></p>
---	--	---

# Il commercialista telematico

<p><b>Contribuenti “minimi” dal 2008 – Versamento dell’Iva dovuta per la rettifica conseguente al “passaggio” dal regime normale Iva al regime dei minimi</b></p> <p>Il contribuente che dal 2008 applica il nuovo regime dei minimi, di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Finanziaria 2008, deve operare la rettifica Iva sulle merci in giacenza al 31 dicembre 2007 e sui beni strumentali. L’Iva può essere versata, oltre che in un’unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell’Iva relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime, cioè entro il 16 marzo 2008 (che slitta a lunedì 17 marzo), mentre le rate successive sono versate entro i termini del versamento a saldo dell’imposta sostitutiva dell’Irpef</p>	<p>Con il modello F24. Per il pagamento, si usa il codice tributo <b>6497</b>, indicando, come “anno di riferimento”, l’anno <b>2007</b>. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 marzo 2008 (slitta a lunedì 17 marzo)</b></p>
--	---	--

# Il commercialista telematico

<p><b>Iva - Versamento a saldo 2007</b> delle persone fisiche e degli altri contribuenti che presentano l'Iva <b>2008</b> con l'Unico <b>2008 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis)</b>, che hanno differito il saldo Iva <b>2007</b>; essi possono eseguire il versamento, aumentato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al <b>17 marzo 2008 (il 16 marzo, di scadenza, è domenica)</b>, entro il termine per i versamenti dell'Unico <b>2008</b>. Il pagamento può essere fatto in modo rateale, pagando le rate entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre</p>	<p>Con il modello F24. Per il saldo Iva si usa il codice tributo 6099. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 giugno 2008</b></p>
<p><b>Iva - Adeguamento Iva agli studi di settore dei contribuenti che presentano l'Unico 2008.</b> E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>I contribuenti, che effettuano l'adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l'Iva per adeguamento con il codice tributo 6494. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito (articolo 2, Dpr 31 maggio 1999, n. 195, come modificato dalla legge 311/2004, Finanziaria 2005). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 giugno 2008</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Iva - Adeguamento Iva agli studi di settore dei contribuenti che presentano l'Unico 2008.</b> Il versamento delle somme dovute per la maggiore Iva, per le imposte sui redditi e per l'Irap eseguito dal <b>17 giugno 2008 al 16 luglio 2008</b> comporta la maggiorazione dello 0,40% delle somme dovute. E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>I contribuenti, che effettuano l'adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l'Iva per adeguamento con il codice tributo 6494. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito (articolo 2, Dpr 31 maggio 1999, n. 195, come modificato dalla legge 311/2004, Finanziaria 2005). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b><i>dal 17 giugno al 16 luglio 2008, con l'aumento dello 0,40 per cento</i></b></p>
<p><b>Iva - Versamento a saldo 2007</b> delle persone fisiche e degli altri contribuenti che presentano l'Iva <b>2008</b> con l'Unico <b>2008 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis)</b>, che non hanno effettuato il versamento del saldo Iva entro il <b>17 marzo 2008 (il 16 marzo, di scadenza, è domenica) e nemmeno entro il 16 giugno 2008</b>; essi possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al <b>17 marzo 2008</b>, entro il termine per i versamenti dell'Unico <b>2008</b>. Il versamento dell'Iva insieme ai versamenti di Unico <b>2008</b> eseguiti dal <b>17 giugno al 16 luglio 2008</b> comporta che la stessa maggiorazione dello 0,40% si applica anche al saldo dell'Iva aumentato della maggiorazione dovuta dal <b>17 marzo 2008 al 16 giugno 2008</b>. Il pagamento può essere fatto in modo rateale, pagando le rate entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre</p>	<p>Con il modello F24. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b><i>dal 17 giugno al 16 luglio 2008, con l'aumento dello 0,40 per cento</i></b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Rimborso Iva</b> dei contribuenti tenuti alla dichiarazione Iva <b>2008</b> in via autonoma o in via unificata con Unico <b>2008</b> presentata in via telematica</p>	<p>Si presenta il modello VR <b>2008</b>, <b>in duplice esemplare</b>, all'agente della riscossione entro il termine previsto per la presentazione "on line" della dichiarazione.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Dichiarazione Iva 2008</b> dei contribuenti non tenuti all'Unico <b>2008</b></p>	<p>Presentazione in via telematica.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Ravvedimento "lungo"</b> per omessi o tardivi versamenti Iva relativi al <b>2007</b> per i contribuenti che presentano "on line" l'Iva <b>2008</b> in via autonoma</p>	<p>I contribuenti che per il <b>2007</b> non hanno eseguito versamenti Iva possono effettuare il pagamento tardivo entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi <b>del 2,5 annuo fino al 31 dicembre 2007 e del 3 per cento dal 1° gennaio 2008</b>, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 6 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un quinto). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Adeguamento Iva per il 2007 ai parametri</b> dei contribuenti che presentano l'Unico <b>2008</b> in via telematica. E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>I contribuenti, che effettuano l'adeguamento ai ricavi o compensi presunti dai parametri, devono versare l'Iva per adeguamento con il codice tributo 6493. Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine di presentazione di Unico <b>2008</b>. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Sanatoria irregolarità formali</b> – Dichiarazione Iva <b>2007</b> in via autonoma presentata in via telematica entro il <b>1° ottobre 2007</b></p>	<p>In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Ravvedimento “breve”</b> per omesso o tardivo versamento dell’Iva dovuta in scadenza il <b>16 luglio 2008</b>, con la maggiorazione dello 0,40 per cento</p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal <b>16 luglio 2008</b>; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40 per cento, più gli interessi del 3 per cento calcolati per ogni giorno successivo al <b>16 luglio 2008</b> fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3,75 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un ottavo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “breve” entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>15 agosto 2008</b> <i>(è attesa la proroga di Ferragosto)</i></p>
<p><b>Ravvedimento</b> omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva <b>2008</b>, in scadenza il <b>30 settembre 2008 (in via telematica)</b></p>	<p>Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione annuale Iva <b>2008</b> presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 32 euro (un ottavo di 258 euro, con troncamento dei decimali). Restano ferme le sanzioni dovute in caso di eventuali tardivi od omessi versamenti Iva. L’importo a debito, riferito alla sanzione, può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>29 dicembre 2008</b></p>



# Il commercialista telematico

<p><b>Ravvedimento omessa presentazione modello VR 2008 per rimborso Iva</b> dei contribuenti tenuti alla dichiarazione Iva <b>2008</b> in scadenza il <b>30 settembre 2008 (in via telematica)</b></p>	<p>E' considerato valido il modello VR <b>2008</b> presentato con ritardo non superiore a 90 giorni, salva l'applicazione delle sanzioni previste.</p>	<p><b>29 dicembre 2008</b></p>
<p><b>Iva - Acconto per il 2008.</b> E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>Con il modello F24. Per l'acconto Iva si usa il codice tributo 6013, se contribuenti mensili, o il codice 6035, se trimestrali. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>27 dicembre 2008 (slitta a lunedì 29 dicembre)</b></p>
<p><b>Iva - Ravvedimento "breve"</b> per omesso o tardivo versamento dell'acconto per il <b>2008</b> in scadenza il <b>27 dicembre 2008, che slitta a lunedì 29 dicembre 2008</b></p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal <b>29 dicembre 2008 (il 27 dicembre, di scadenza, è sabato e il 28 è domenica)</b>; in questo caso, si paga l'Iva dovuta, più gli interessi del <b>3</b> per cento calcolati per ogni giorno successivo al <b>29 dicembre 2008</b> fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3,75 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un ottavo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento "breve" entro 30 giorni, devono versare l'Iva dovuta, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>28 gennaio 2009</b></p>
<p><b>Sanatoria irregolarità formali</b> - Dichiarazione Iva <b>2008</b> in via autonoma presentata in via telematica entro il <b>30 settembre 2008</b></p>	<p>In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini.</p>	<p><b>31 luglio 2009</b></p>

# Il commercialista telematico

## L'agenda Ici del 2008

ADEMPIMENTO	MODALITA'	SCADENZA
<p><b>Ici</b> – Pagamento prima o unica rata del <b>2008</b>.</p> <p><b>Dal 2008 l'Ici non è dovuta sulla casa di abitazione e sulle relative pertinenze.</b></p> <p><b>L'esonero dal pagamento Ici riguarda tutti gli immobili destinati ad abitazione principale, con l'eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A/1, abitazioni di tipo signorile, A/8, ville e A/9, castelli e palazzi.</b></p>	<p>Il pagamento Ici può essere agevolato dai comuni o dai concessionari che inviano direttamente a casa del cittadino-contribuente il modello per pagare. Se il modello non arriva, si può pagare il tributo usando, di regola, il modulo ordinario, in distribuzione presso le poste, i concessionari della riscossione e le banche convenzionate con i concessionari. I contribuenti possono pagare l'Ici anche tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane s.p.a.. I comuni possono avere disposto nuove modalità di pagamento, anche aggiuntive e non sostitutive delle modalità tradizionali. <b>L'Ici può essere versata con il modello F24 in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730/2008 o modello Unico 2008 (articolo 37, comma 55, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223).</b></p>	<p><b>16 giugno 2008</b></p>
<p><b>Ici – Ravvedimento “breve”</b> per omesso o tardivo versamento dell'Ici dovuta in scadenza il <b>16 giugno 2008</b></p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo dell'Ici in scadenza il <b>16 giugno</b> può essere sanato entro 30 giorni dal <b>16 giugno</b>; in questo caso, si paga l'Ici dovuta, più gli interessi del <b>3</b> per cento calcolati per ogni giorno successivo al <b>16 giugno 2008</b> fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3,75 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un ottavo). Per chi esegue la liquidazione Ici con il modello F24, l'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 luglio 2008</b></p>



# Il commercialista telematico

<b>Ici – Pagamento saldo Ici 2008</b>	Il pagamento Ici può essere agevolato dai comuni o dai concessionari che inviano direttamente a casa del cittadino-contribuente il modello per pagare. Se il modello non arriva, si può pagare il tributo usando, di regola, il modulo ordinario, in distribuzione presso le poste, i concessionari della riscossione e le banche convenzionate con i concessionari. I contribuenti possono pagare l'Ici anche tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane s.p.a.. I comuni possono avere disposto nuove modalità di pagamento, anche aggiuntive e non sostitutive delle modalità tradizionali. <b><i>L'Ici può essere versata con il modello F24 in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730/2008 o modello Unico 2008 (articolo 37, comma 55, decreto legge 4 luglio 2006, n. 223).</i></b>	<b>16 dicembre 2008</b>
<b>Ici – Ravvedimento “breve” per omesso o tardivo versamento del saldo Ici 2008 in scadenza il 16 dicembre 2008</b>	Il pagamento omesso o tardivo dell'Ici in scadenza il <b>16 dicembre 2008</b> può essere sanato entro 30 giorni; in questo caso, si paga l'Ici dovuta, più gli interessi del <b>3</b> per cento calcolati per ogni giorno successivo al <b>17 dicembre 2008</b> fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3,75 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un ottavo). Per chi esegue la liquidazione Ici con il modello F24, l'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.	<b>15 gennaio 2009</b>

# Il commercialista telematico

<p><b>Ici - Ravvedimento "lungo"</b> per omesso o tardivo versamento della prima rata Ici relativa all'anno <b>2008</b> in scadenza il <b>16 giugno 2008</b>. In materia di violazioni sui versamenti Ici, poiché, di norma, non è più prevista la presentazione delle variazioni Ici, il ravvedimento lungo, salvo che non sia diversamente disciplinato dai comuni, prevede due termini: uno per la prima rata Ici del 2008, in scadenza il 16 giugno 2008 (perdono lungo entro il 16 giugno 2009) l'altro per il saldo Ici 2008, in scadenza il 16 dicembre 2008 (perdono lungo entro il 16 dicembre 2009).</p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo della prima rata Ici relativa al <b>2008</b> in scadenza il <b>16 giugno 2008</b> può essere sanato con il ravvedimento "lungo". Se non è prevista dichiarazione, il ravvedimento "lungo" può essere effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore. In questo caso, si paga l'Ici dovuta, più gli interessi del <b>3</b> per cento calcolati per ogni giorno successivo al termine per il pagamento fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 6 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un quinto). Per chi esegue la liquidazione Ici con il modello F24, l'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 giugno 2009</b></p>
<p><b>Ici - Ravvedimento "lungo"</b> per omesso o tardivo versamento del saldo Ici relativo all'anno <b>2008</b> in scadenza il <b>16 dicembre 2008</b>.</p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo del saldo Ici relativo al <b>2008</b> in scadenza il <b>16 dicembre 2008</b> può essere sanato con il ravvedimento "lungo". Se non è prevista dichiarazione, il ravvedimento "lungo" può essere effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore. In questo caso, si paga l'Ici dovuta, più gli interessi del <b>3</b> per cento calcolati per ogni giorno successivo al termine per il pagamento fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 6 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un quinto). Per chi esegue la liquidazione Ici con il modello F24, l'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 dicembre 2009</b></p>

# Il commercialista telematico

## L'agenda del 730/2008

ADEMPIMENTO	MODALITA'	SCADENZA
<b>Modello 730/2008</b> - Presentazione del 730 al sostituto d'imposta	Consegna del modello <b>730/2008</b> al proprio sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.	<b>30 aprile 2008</b>
<b>Modello 730/2008</b> - Presentazione del 730 al Centro di assistenza fiscale o agli altri intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri o consulenti del lavoro)	Consegna del modello 730 al Centro di assistenza fiscale o agli altri intermediari abilitati (dottori commercialisti, ragionieri o consulenti del lavoro).	<b>31 maggio 2008 (slitta a martedì 3 giugno 2008)</b>
<b>Modelli 730/2008.</b> Presentazione in via telematica	Presentazione in via telematica dei modelli <b>730/2008</b> all'agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta che prestano l'assistenza fiscale o dei centri di assistenza fiscale (Caf - dipendenti), o degli altri intermediari abilitati, dottori commercialisti, ragionieri o consulenti del lavoro.	<b>10 luglio 2008</b>

# Il commercialista telematico

## L'agenda di Unico 2008

**Persone fisiche, società di persone, società di capitali,  
enti non commerciali (ex modelli 740, 750, 760 e 760-bis)**

ADEMPIMENTO	MODALITA'	SCADENZA
<p><b>Unico 2008 - Versamento a saldo 2007 e prima rata di acconto per il 2008</b> delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare che presentano l'Unico <b>2008 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis)</b>. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.</p> <p><b>Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese (R.I).</b> L'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno. Il termine di pagamento ordinario è lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi a Unico <b>2008</b> per i quali si usa il modello F24. I termini per i versamenti, sia quello al <b>16 giugno 2008</b>, sia quello dal <b>17 giugno al 16 luglio 2008</b> con l'aumento dello 0,40 per cento, riguardano, di norma, tutti i contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata, Unico <b>2008</b> PF persone fisiche, Unico <b>2008</b> SP società di persone e soggetti assimilati, Unico <b>2008</b> SC società di capitali ed enti commerciali (con esercizio che coincide con l'anno solare) e Unico <b>2008</b> ENC enti non commerciali (ex modelli 740, 750, 760 e 760-bis)</p>	<p>Con il modello F24. L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 giugno 2008</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Unico 2008 – Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati.</b> I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di "franchigia". E' escluso il pagamento rateale.</p> <p>Al riguardo, va detto che i contribuenti soggetti agli studi di settore sono in linea con gli stessi studi quando dichiarano ricavi o compensi di importo pari o superiore al "minimo ammissibile". Non è cioè necessario che dichiarino l'importo più elevato, indicato come ricavo o compenso "puntuale di riferimento". Perciò, chi dichiara ricavi o compensi che sono all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo o compenso "puntuale di riferimento" e il ricavo o compenso "minimo ammissibile" è, di norma, escluso dall'accertamento in base agli studi di settore (circolare 5/E del 23 gennaio 2008).</p>	<p>Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato "Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" o il codice 2118 denominato "Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore". L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>16 giugno 2008</b></p>
<p><b>Unico 2008 persone fisiche</b> per i contribuenti che presentano alla posta l'Unico <b>2008</b>.</p>	<p>Presentazione tramite un ufficio postale. <b><i>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.</i></b></p>	<p><b>30 giugno 2008</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Ravvedimento “lungo”</b> per omessi o tardivi versamenti <b>2007</b> per i contribuenti che presentano alla posta l'Unico <b>2008</b>.  <b>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.</b></p>	<p>I contribuenti che per il <b>2007</b> non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi <b>del 2,5 per cento fino al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1° gennaio 2008</b>, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 6% (sanzione del 30% ridotta ad un quinto). L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>30 giugno 2008</b></p>
<p><b>Unico 2008 - Versamento a saldo 2007 e prima rata di acconto per il 2008</b> delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare che presentano l'Unico <b>2008 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis)</b>. Il versamento eseguito dal <b>17 giugno 2008 al 16 luglio 2008</b> comporta l'aumento dello 0,40% delle somme dovute. Il pagamento può essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1° giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti</p>	<p>Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>dal 17 giugno al 16 luglio 2008, con l'aumento dello 0,40 per cento</b></p>



# Il commercialista telematico

<p><b>Unico 2008 – Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati con 0,40% in più.</b> I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non è dovuta: se la predetta differenza è inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull'intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di "franchigia". E' escluso il pagamento rateale.</p> <p>Al riguardo, va detto che i contribuenti soggetti agli studi di settore sono in linea con gli stessi studi quando dichiarano ricavi o compensi di importo pari o superiore al "minimo ammissibile". Non è cioè necessario che dichiarino l'importo più elevato, indicato come ricavo o compenso "puntuale di riferimento". Perciò, chi dichiara ricavi o compensi che sono all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo o compenso "puntuale di riferimento" e il ricavo o compenso "minimo ammissibile" è, di norma, escluso dall'accertamento in base agli studi di settore (circolare 5/E del 23 gennaio 2008).</p>	<p>Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato "Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" o il codice 2118 denominato "Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore" L'importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>dal 17 giugno al 16 luglio 2008, con l'aumento dello 0,40 per cento</b></p>
<p><b>Sanatoria irregolarità formali – Dichiarazioni, modello Unico 2007 persone fisiche presentate</b> in via telematica entro il <b>31 luglio 2007</b> da parte delle persone fisiche (<b>ex 740</b>)</p>	<p>In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Unico 2008 (ex modelli 740, 750, 760 e 760 Bis)</b></p>	<p>Presentazione in via telematica.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Sanatoria irregolarità formali</b> - Dichiarazioni, modello Unico <b>2007 presentate</b> in via telematica entro il <b>1° ottobre 2007</b> da parte delle persone fisiche, società di persone o società di capitali o enti non commerciali (<b>ex 740, ex 750, ex 760, ex 760-Bis</b>)</p>	<p>In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini.</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Ravvedimento “lungo”</b> per omessi o tardivi versamenti <b>2007</b> per i contribuenti che presentano <b>in via telematica l’Unico 2008</b></p>	<p>I contribuenti che per il <b>2007</b> non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi <b>del 2,5 per cento fino al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1° gennaio 2008</b>, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 6% (sanzione del 30% ridotta ad un quinto).</p>	<p><b>30 settembre 2008</b></p>
<p><b>Ravvedimento “breve”</b> per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza il <b>16 luglio 2008</b>, con la maggiorazione dello 0,40 per cento</p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal <b>16 luglio 2008</b>; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, già aumentati dello 0,40 per cento, più gli interessi del <b>3 per cento</b> calcolati per ogni giorno successivo al <b>16 luglio 2008</b> fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3,75 per cento (sanzione del 30% ridotta ad un ottavo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “breve” entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24.</p>	<p><b>15 agosto 2008</b> <b>(è attesa la proroga di Ferragosto)</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Ravvedimento</b> omessa presentazione dell'Unico 2008 persone fisiche (ex 740), in scadenza il <b>30 giugno 2008</b> (consegna alla posta).  <b>Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.</b></p>	<p>Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 32 euro (un ottavo di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che presentano <b>l'Unico 2008</b> entro 90 giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perché a ogni dichiarazione corrisponde un'autonoma sanzione. Restano ferme le sanzioni dovute in caso di eventuali tardivi od omessi versamenti dei tributi. I contribuenti che "saltano" la scadenza di <b>fine giugno</b> possono però rimediare, senza pagare alcuna sanzione, presentando la dichiarazione <b>Unico 2008</b> in via telematica entro il <b>30 settembre 2008</b>.</p>	<p><b>28 settembre 2008 (slitta a lunedì 29 settembre 2008)</b></p>
<p><b>Ravvedimento</b> omessa presentazione della dichiarazione <b>Unico 2008</b> (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis), in scadenza il <b>30 settembre 2008</b> (invio telematico)</p>	<p>Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a 2.065 euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni è sanabile con il pagamento di una sanzione di 32 euro (un ottavo di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che presentano <b>l'Unico 2008</b> in via telematica entro novanta giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perché a ogni dichiarazione corrisponde un'autonoma sanzione. Restano ferme le sanzioni dovute in caso di eventuali tardivi od omessi versamenti dei tributi. L'importo a debito, riferito alle sanzioni, può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>29 dicembre 2008</b></p>
<p><b>Acconto di novembre - Unico 2008 - Versamento seconda rata di acconto per il 2008</b> delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l'anno solare, che hanno presentato l'Unico 2008 (ex 740, ex 750, ex 760, ex 760 Bis). E' escluso il pagamento rateale</p>	<p>Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>30 novembre 2008 (slitta a lunedì 1° dicembre 2008)</b></p>

# Il commercialista telematico

<p><b>Ravvedimento “breve”</b> per omesso o tardivo versamento dell’acconto di novembre in scadenza il <b>30 novembre 2008, che slitta a lunedì 1° dicembre 2008</b></p>	<p>Il pagamento omesso o tardivo può essere sanato entro 30 giorni dal <b>1° dicembre 2008 (il 30 novembre, di scadenza, è domenica)</b>; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, più gli interessi del <b>3</b> per cento calcolati per ogni giorno successivo al <b>1° dicembre 2008</b> fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3,75% (sanzione del 30% ridotta ad un ottavo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento “breve” entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. L’importo a debito può essere compensato con i crediti spettanti al contribuente.</p>	<p><b>31 dicembre 2008</b></p>
<p><b>Sanatoria irregolarità formali</b> – Dichiarazioni presentate con <b>l’Unico 2008</b> entro il <b>30 giugno 2008 (presentazione alla posta)</b> da parte delle persone fisiche (<b>ex 740</b>)</p>	<p>In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini.</p>	<p><b>30 giugno 2009</b></p>
<p><b>Sanatoria irregolarità formali</b> – Dichiarazioni presentate con l’Unico <b>2008</b> in via telematica entro il <b>30 settembre 2008</b> da parte delle persone fisiche, società di persone e contribuenti <b>Ires</b> con esercizio che coincide con l’anno solare (<b>ex 740, ex 750, ex 760, ex 760-bis</b>).</p>	<p>In caso di violazioni formali non è dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini.</p>	<p><b>31 luglio 2009</b></p>

**Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, presentano all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio (30 settembre 2008 per Unico 2008) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Dpr 22 luglio 1998, n. 322. Sono esonerati dall’obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.**

# Il commercialista telematico

## Il calendario dei modelli 770/2008

ADEMPIMENTO	MODALITA'	SCADENZA
<b>Modello 770 semplificato</b> Questo modello riguarda i sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, che devono dichiarare i dati relativi a certificazioni rilasciate ai contribuenti cui sono stati corrisposti nel <b>2007</b> redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nel <b>2007</b> per il <b>2006</b> .	Presentazione in via telematica	<b>10 luglio 2008</b>

# Il commercialista telematico

<p><b>Modello 770 semplificato Omessi versamenti ritenute 2007 – Ravvedimento</b></p>	<p>I contribuenti, che inviano telematicamente il <b>770/2008</b> semplificato, possono sanare eventuali irregolarità commesse in tema di versamenti relativi al <b>2007</b>. I contribuenti che in relazione all'anno <b>2007</b> non hanno eseguito versamenti di ritenute possono beneficiare del ravvedimento “lungo”, effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del <b>2,5% fino al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1° gennaio 2008</b>; gli interessi si calcolano per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 6% (un quinto del 30 per cento)</p>	<p><b>10 luglio 2008</b></p>
<p><b>Modello 770 semplificato Irregolarità modello 770/2007 – Ravvedimento</b></p>	<p>I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione infedele dei sostituti d'imposta, modello <b>770/2007</b>, relativa al <b>2006</b>, possono sanare queste irregolarità con il ravvedimento “lungo”. Le violazioni commesse nel <b>2007</b> possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento entro il termine di presentazione del <b>770/2008</b></p>	<p><b>10 luglio 2008</b></p>



# Il commercialista telematico

<p><b>Modello 770 ordinario</b>          Questo modello riguarda i sostituti d'imposta e gli intermediari che devono dichiarare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel <b>2007</b> o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo. Il 770 ordinario richiede anche l'indicazione dei dati riassuntivi dei versamenti effettuati, delle compensazioni operate e dei crediti d'imposta usati.</p>	<p>Presentazione in via telematica</p>	<p><b>31 luglio 2008</b></p>
<p><b>Modello 770 ordinario Omessi versamenti ritenute 2007 - Ravvedimento</b></p>	<p>I contribuenti, che inviano telematicamente il modello 770/<b>2008</b>, possono sanare eventuali irregolarità commesse in tema di versamenti relativi al <b>2007</b>. I contribuenti che in relazione all'anno <b>2007</b> non hanno eseguito versamenti di ritenute possono beneficiare del ravvedimento "lungo", effettuando il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi del <b>2,5% fino al 31 dicembre 2007 e del 3% dal 1° gennaio 2008</b>, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; è anche dovuta la sanzione del 6 per cento (sanzione del 30% ridotta a un quinto)</p>	<p><b>31 luglio 2008</b></p>

# Il commercialista telematico

<b>Modello 770 ordinario Irregolarità modello 770/2007 - Ravvedimento</b>	I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione infedele dei sostituti d'imposta, modello 770/ <b>2007</b> , relativa al <b>2006</b> , possono sanare queste irregolarità con il ravvedimento "lungo". Le violazioni commesse nel <b>2007</b> possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento entro il termine di presentazione del modello <b>770/2008</b>	<b>31 luglio 2008</b>
<b>Modello 770 semplificato - Ravvedimento omessa presentazione del modello 770/2008 semplificato in scadenza il 10 luglio 2008</b>	La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni può essere regolarizzata, eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di 32 euro (un ottavo di 252 euro, con troncamento dei decimali), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni per il tardivo o omesso pagamento delle ritenute	<b>8 ottobre 2008</b>
<b>Modello 770 ordinario Ravvedimento omessa presentazione del modello 770/2008 ordinario in scadenza il 31 luglio 2008</b>	La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni può essere regolarizzata, eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di 32 euro (un ottavo di 252 euro, con troncamento dei decimali), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni per il tardivo o omesso pagamento delle ritenute	<b>29 ottobre 2008</b>